



**COMUNE DI PORTO CERESIO**

# **STATUTO COMUNALE**

Adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 14 ottobre  
e 22 novembre 1991 con deliberazioni nn. 81 e 90.  
Esecutive con provvedimento CO.RE.CO. del 23 dicembre 1991 n. 20835/001.

**aggiornato con**

Modifiche ex deliberazioni del Consiglio comunale  
del 29 settembre e 22 novembre 1995 nn. 39 e 51.  
Esecutive con provvedimento CO.RE.CO. del 19 dicembre 1995 n. 61145/001.

Modifica ex deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 1997 n. 66.  
Esecutiva con provvedimento CO.RE.CO. del 9 dicembre 1997 n. 44637.

Conferma art. 31, comma 1, ex deliberazione  
del Consiglio comunale del 15 marzo 2007 n. 4  
Esecutiva il 19 aprile 2007

# STATUTO

---

Adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 14 ottobre  
e 22 novembre 1991 con deliberazioni n. 81 e n. 90.  
Esecutive con provvedimento CO.RE.CO. del 23 dicembre 1991 n. 20835/001.

Modifiche ex deliberazioni del Consiglio comunale  
del 29 settembre e 22 novembre 1995 nn. 39 e 51.  
Esecutive con provvedimento CO.RE.CO. del 19 dicembre 1995 n. 61145/001.

Modifica ex deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 1997 n. 66.  
Esecutiva con provvedimento CO.RE.CO. del 9 dicembre 1997 n. 44637.

Conferma art. 31, comma 1, ex deliberazione  
del Consiglio comunale del 15 marzo 2007 n. 4  
Esecutiva il 19 aprile 2007

## **ART. 1 - Principi fondamentali**

1. La comunità di Porto Ceresio è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

## **ART. 2 - Finalità**

1. Il Comune di Porto Ceresio promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed altri obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla vita amministrativa.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi interessati.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione;

- b) l'aggregazione sociale;
- c) la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale che caratterizza l'identità locale;
- d) lo sviluppo del turismo;
- e) la crescita culturale;
- f) il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività di specifiche organizzazioni di volontariato;
- i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;
- l) l'incentivazione della attività sportiva e ricreativa e del tempo libero per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- m) l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile ed in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

### **ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di

cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune, se richiesto, delega proprie funzioni alla Comunità Montana.

#### **ART. 4 - Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo di Porto Ceresio e dall'aggregato di Ca' del Monte.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 4.84 confinante con i Comuni di Besano, Cuasso al Monte, Brusimpiano e Confine di Stato.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione del capoluogo e dell'aggregato di Ca' del Monte può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

#### **ART. 5 - Albo pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “*Albo Pretorio*”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il messo comunale viene nominato dal Sindaco.

## **ART. 6 - Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Porto Ceresio, i cui segni distintivi sono lo stemma ed il gonfalone descritti come appresso. Stemma troncato: il primo di rosso alla barca del lago Ceresio; il secondo d'azzurro fasciato da tre nebulose d'argento e caricato da un cigno al naturale. Ornamenti esteriori del Comune. Gonfalone: drappo interzato in fascia, di azzurro, di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento "*Comune di Porto Ceresio*". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## **PARTE I**

### **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

#### **Capo I**

##### **Organi del Comune**

### **ART. 7 - Elencazione degli organi**

Sono organi istituzionali elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Assumono altresì la qualifica di organi il Segretario Comunale, nei limiti entro i quali il presente Statuto attribuisce allo stesso la competenza ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. E' infine organo ausiliario dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore dei conti.

### **ART. 7 bis - Pari opportunità** Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

Il Comune, al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuove la

presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esse collegate e, quale datore di lavoro, nei confronti delle proprie dipendenti, assicura pari dignità ed opportunità.

## Capo II

### Il Consiglio Comunale

#### **ART. 8 - Riserva di legge (TESTO NUOVO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### **ART. 9 - Natura e funzioni del Consiglio (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività dell'amministrazione.

#### **ART. 10 - Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

#### **ART. 11 - Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

#### **ART. 12 - Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

### **ART. 13 - Attribuzione del Consiglio in materia di opere pubbliche**

(ARTICOLO SOPPRESSO) Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

### **ART. 14 - Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri Enti**

**pubblici** (ARTICOLO SOPPRESSO) Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

### **ART. 15 - Attribuzione del Consiglio in materia di servizi pubblici locali**

(ARTICOLO SOPPRESSO) Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

### **ART. 16 - Attribuzioni del Consiglio (TESTO NUOVO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il Consiglio comunale é il massimo organo di indirizzo politico del Comune.
2. Il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, consultiva e di proposta. Esercita la sua competenza deliberativa nei casi espressamente previsti dalla legge o dalla Statuto, mentre esercita funzioni consultive in tutti i casi in cui ciò gli venga richiesto dal Sindaco o dalla Giunta ed ha potere di iniziativa in tutti i casi in cui, in materie di competenza del Sindaco o della Giunta, il Consiglio comunale presenti agli organi competenti indirizzi o schemi di provvedimento.

### **ART. 17 - Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di funzionamento interno e di nomine** (ARTICOLO SOPPRESSO)

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

### **ART. 17 bis - Consiglieri Comunali** (TESTO MODIFICATO)

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.
2. (ABROGATO).
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,

non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

## **ART. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri**

I consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito regolamento:

- a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
- b) del diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio;
- c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Ai consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e per non più di una seduta al giorno, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla Legge. I consiglieri hanno inoltre diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni a procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento all'inizio e alla fine del mandato i redditi posseduti. Le dimissioni degli eletti sono irrevocabili dal momento stesso della presentazione.

## **ART. 18 bis - Surroga e supplenze (ART. AGGIUNTO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi carica, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Se un consigliere viene sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 15 - 4° comma bis - della L. 19/3/1990 n. 55, così come modificato dall'art. 1 della L. 18/1/1992 n. 16, si procede alla sua temporanea sostituzione, affidando l'esercizio delle funzioni di consigliere ad altro

consigliere individuato con il sistema di cui al punto precedente. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

### **ART. 19 - Maggioranza e minoranza consiliare**

La posizione assunta dai Consiglieri, riuniti in gruppi consiliari all'atto della presentazione in Consiglio Comunale del documento programmatico, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessori, determina l'appartenenza alla maggioranza ovvero alla minoranza consiliare. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale è subordinata a motivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare.

### **ART. 20 - Gruppi Consiliari**

Il Gruppo Consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti nella stessa lista, nonché dai Consiglieri che, seppure eletti in altra lista, dichiarano di volerne fare parte. I consiglieri che, eletti singolarmente in una lista, non abbiano aderito ad un gruppo costituito possono formare, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare, un Gruppo Misto. Ciascun gruppo consiliare elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:

- l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo;
- gli effetti della mancata designazione del capogruppo.

### **ART. 21 - Commissioni Consiliari (TESTO MODIFICATO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione; i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

## **ART. 22 - Sessioni e convocazioni** (TESTO MODIFICATO)

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 - 2° comma lettere a) b) della legge 142/90.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima di quella stabilita per la prima adunanza.
4. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco degli argomenti sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad ogni altra data.
5. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
6. Nel computo dei termini a giorni ed a ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.
7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
8. (Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995) (ART. VIGENTE) Gli adempimenti previsti dal 7° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco. Qualora il Vicesindaco e tutti gli altri assessori siano esterni al Consiglio, gli adempimenti di cui al comma 7 saranno assolti dal Consigliere Anziano.

**ART. 22 bis - Scioglimento del Consiglio** Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano l'automatico scioglimento del Consiglio, che rimane in carica fino alle elezioni dei nuovi organi. In questo periodo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

**ART. 23 - Convocazione del Consiglio** (TESTO NUOVO VIGENTE)  
Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

La convocazione del Consiglio spetta al Sindaco, che vi provvede mediante avviso scritto da consegnare al domicilio dei singoli consiglieri, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 22 del presente Statuto.

**ART. 23 bis - Prima adunanza del Consiglio Comunale neoletto**  
(ART. NUOVO E VIGENTE) Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoletto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. (Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995)  
(ART. VIGENTE) Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina la condizione degli eletti a norma degli artt. 14, 15, 16 e 17 del T.U. 570/1960 e dichiara l'ineleggibilità di essi, qualora sussista alcuna delle cause ivi prevista, provvedendo, contestualmente, alle necessarie surroghe.

3. Il Sindaco, informa, quindi, di aver provveduto alla nomina dei componenti la Giunta Comunale. Comunica pertanto i nomi del vice sindaco e degli altri assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Il Consiglio prende atto della comunicazione di nomina della Giunta Comunale, quindi discute ed approva, a maggioranza assoluta dei votanti, gli indirizzi generali di governo.

## **Art. 24 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri**

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Regolamento coordina la predetta norma con quelle che disciplinano la sequenza di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## **ART. 25 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza assoluta dei votanti. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

## **ART. 26 - Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, con le modalità e salvi i casi previsti dal Regolamento.

## **ART. 27 - votazione e funzionamento del Consiglio (TESTO MODIFICATO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. <sup>(Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995)</sup> (ART. VIGENTE) Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi le schede illeggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
2. Per le nomine e le designazioni che rientrano nella competenza del Consiglio si applica, in deroga al disposto dell'art. 25 - 1° comma - il principio della maggioranza relativa. Ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, le votazioni per la nomina dei rappresentanti

dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa, sempre che la legge non preveda procedure diverse.

## **ART. 28 - Verbalizzazioni**

Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte da un Consigliere Comunale. Il Regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica.

## **Capo III**

### **La Giunta Comunale**

## **ART. 29 - Riserva di legge (TESTO NUOVO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. La Legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

## **ART. 30 - Natura e funzioni della Giunta (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

## **ART. 31 - Composizione e Presidenza (TESTO NUOVO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Conferma art. 31, comma 1, ex CC n. 4 del 15 marzo 2007 (ARTICOLO VIGENTE) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori pari al numero massimo consentito

dall'entità demografica all'ultimo censimento.

2. Il Sindaco, con proprio Decreto, procede alla nomina dei componenti la Giunta e del Vicesindaco, scelto tra i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. La nomina alla carica di Assessore può riguardare anche cittadini estranei al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale.
4. E' facoltà del Sindaco - in corso di mandato - procedere alla revoca di uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio, congiuntamente alla comunicazione di nomina del nuovo.

**ART. 32 - Anzianità degli Assessori** (ARTICOLO SOPPRESSO)

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

**ART. 33 - Durata in carica della Giunta.** (TESTO NUOVO E VIGENTE)

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco ovvero, nei casi espressamente previsti dalla Legge, fino alla nomina del Commissario.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

### **ART. 34 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

(TESTO MODIFICATO E VIGENTE)

Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, rimozione, revoca, decadenza o decesso. I provvedimenti di revoca vengono adottati dal Sindaco, con proprio Decreto, che contiene anche il provvedimento di sostituzione dell'assessore cessato dalla carica. Dei provvedimenti adottati, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

### **ART. 35 - Funzionamento della Giunta**

L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal successivo articolo 44. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, dipendenti comunali, esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco o degli Assessori, nonché i consiglieri comunali ai quali il Sindaco ha delegato l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta. Le deliberazioni della Giunta sono valide solo con l'intervento della maggioranza degli assessori assegnati. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di Segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 28.

### **ART. 36 - Competenze della Giunta.** (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al

Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario o del Direttore Generale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
  - b) determina le tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi del Comune;
  - c) fissa la data di convocazione dei Comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - d) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
  - e) adotta i provvedimenti di erogazione contributi a contenuto discrezionale ad Enti ed associazioni ai sensi del relativo Regolamento, nonché i provvedimenti per la concessione del patrocinio per iniziative e manifestazioni in campo sociale, culturale e sportivo;
  - f) conferisce incarichi professionali. per consulenze, nonché per la progettazione di opere pubbliche e la relativa direzione dei lavori;
  - g) approva i progetti esecutivi di opere pubbliche;
  - h) adotta gli atti relativi alla stipulazione di polizze assicurative;
  - i) adotta gli atti relativi alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
  - l) concede in uso gli immobili di proprietà comunale;
  - m) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;

- n) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando, altresì, i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
- o) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;
- p) approva i capitolati generali ed in genere le condizioni generali riguardanti tutti i contratti comunali od alcuni tipi di essi;
- q) assegna i contributi assistenziali straordinari;
- r) adotta gli atti generali di indirizzo che non riguardino le materie fondamentali riservate al Consiglio Comunale;
- s) annulla i provvedimenti dei funzionari ritenuti in contrasto con leggi o regolamenti, indirizzi generali del Consiglio o della Giunta o direttive del Sindaco.

**ART. 37 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria** (ARTICOLO SOPPRESSO)  
Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

**ART. 38 - Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa**  
(ARTICOLO SOPPRESSO)  
Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

**ART. 39 - Attribuzioni della Giunta in materia di gestione del personale**  
(ART. SOPPRESSO)  
Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

**ART. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendo alla ratifica consiliare, mediante iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

## Capo IV

### PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

#### DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

##### **ART. 41 - Norme comuni**

Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei termini fissati dall'apposito Regolamento comunale, debbono essere pubblicate mediante affissione dell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge. Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicazione previsto dalla legge e dal regolamento di cui al precedente comma. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinato dalla Legge.

## Capo V

### IL SINDACO

##### **ART. 42 - Natura e funzioni del Sindaco (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)

##### **ART. 42 bis - Vicesindaco e consigliere anziano**

(Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995)  
(COMMI MODIFICATI E AGGIUNTI)

1. Il Sindaco, al momento delle nomine degli Assessori, attribuisce ad uno di essi, le funzioni di Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi delle leggi vigenti. Nel caso di

contemporanea assenza del Sindaco e del vicesindaco, svolgono le funzioni di Sindaco gli Assessori, secondo l'ordine di nomina, e in caso di contemporanea assenza di tutti gli Assessori, il consigliere anziano.

3. Per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 7, del presente Statuto si applica la disciplina prevista nell'ottavo comma dello stesso articolo.
4. E' consigliere anziano colui che ha conseguito la maggiore cifra individuale di voti, costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene il Sindaco, aumentata dei voti di preferenza.

### **ART. 43 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale** (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

Il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione comunale:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica-amministrativa del Comune;
- d) dà impulso e coordina l'attività dei singoli Assessori;
- e) revoca gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza. Con il provvedimento di revoca adotta quello di nomina del successore e ne dà comunicazione al Consiglio nella stessa seduta;
- f) impartisce direttive al Segretario ed al Direttore Generale, in ordine all'attuazione dei programmi;
- g) (ABROGATO)
- h) stipula i contratti rogati dal Segretario comunale, sia in forma pubblica amministrativa che privata, *in assenza del titolare della funzione dirigenziale*;
- i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla legge;

- l) (ABROGATO)
- m) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica ai trasgressori le sanzioni di legge;
- n) aderisce, sentita la Giunta, agli accordi di programma disciplinati dal successivo art. 72;
- o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformità alla legge;
- q) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni, perché il Consiglio comunale prenda atto della conseguente decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio comunale;
- r) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale;
- s) nomina le commissioni di gara e di concorso;
- t) adotta le ordinanze in esecuzione di leggi e regolamenti;
- u) adotta le ordinanze ed i provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- v) sospende per un termine massimo di 30 giorni i provvedimenti dei funzionari ritenuti in contrasto con leggi o regolamenti, indirizzi generali del Consiglio o della Giunta o direttive del Sindaco;
- z) ha la gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale per la parte che non é di competenza dell'Agenzia dal quale lo stesso dipende.

#### **ART. 44 - Deleghe del Sindaco**

Oltre ad avere la facoltà di conferire la speciale delega vicaria, di cui ai precedenti articoli 31 e

32, ad un assessore che assumerà la qualifica di Vicesindaco, il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli assessori specifiche funzioni che attengono a materie definitive ed omogenee. Gli assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni. Quando particolari motivi lo rendano necessario od opportuno, il Sindaco può con proprio provvedimento, sentita la Giunta, delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere omogeneo.

### **ART. 45 - Poteri di ordinanza del Sindaco**

Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione. Quale Ufficiale del Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente terzo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo.

### **ART. 46 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo**

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;

- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. Nelle materie anzidette, il Sindaco previa comunicazione al Prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ad un assessore o nei casi previsti dalla Legge al Segretario o ai dipendenti comunali. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario inviato per l'adempimento delle funzioni stesse. Il Sindaco e i delegati depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

## **TITOLO SECONDO**

### **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **Capo I**

#### **Segretario Comunale**

**ART. 47 - Principi e criteri fondamentali di gestione** (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)  
Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli organi burocratici che la esercitano sulla base degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal Sindaco e dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. (ABROGATO).
4. (ABROGATO).

**ART. 48 - Attribuzioni gestionali** (ARTICOLO SOPPRESSO)  
Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

**ART. 49 - Attribuzioni consultive (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

**ART. 50 - Attribuzioni di sovrintendenza Direzione – Coordinamento**

(ARTICOLO SOPPRESSO)

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

**ART. 51 - Attribuzioni di legalità e garanzia (ARTICOLO SOPPRESSO)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

**ART. 52 - Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

**ART. 53 - Struttura (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa

comunale.

2. In relazione alla particolare complessità dell'attività da svolgere, i settori potranno ulteriormente articolarsi in servizi ed uffici.

### **ART. 53 bis - Direttore generale**

Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, potrà nominare un Direttore generale, secondo i criteri stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

### **ART. 54 - Personale (TESTO MODIFICATO)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **ART. 54 bis - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità**

(Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995)  
(COMMI MODIFICATI)

1. Il Sindaco, con proprio decreto, previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria, può conferire a terzi incarichi per collaborazioni esterne, di rilevante professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il decreto dovrà stabilire:
  - a) la durata, che non potrà comunque essere superiore al quinquennio, prorogabile in

relazione ad accertate e motivate esigenze;

b) la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistico-professionale del rapporto;

## **TITOLO III**

### **SERVIZI**

#### **ART. 55 - Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione e sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale delega alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

## **ART. 56 - Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

## **ART. 57 - Azienda speciale (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)**

Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di azienda speciale per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, che non siano consiglieri comunali.

## **ART. 58 - Istituzione**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolari autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

**ART. 59 - Il Consiglio di Amministrazione** (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)  
Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che non siano consiglieri comunali.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

**ART. 60 - Il Presidente**

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

**ART. 61 - Il Direttore**

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

## **ART. 62 - Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta del Sindaco, o da 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 18/6 del presente Statuto.

## **ART. 63 - Società a prevalente capitale locale**

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

## **ART. 64 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## **ART. 65 - Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programma ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte, in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici, concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### **ART. 66 - Revisore del Conto**

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **TITOLO PRIMO**

#### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

## **Capo I**

### **Organizzazione Territoriale**

#### **ART. 67 - Organizzazione sovracomunale**

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## **Capo II**

### **Forme Collaborative**

#### **ART. 68 - Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### **ART. 69 - Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

## **ART. 70 - Consorzi**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle norme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## **ART. 71 - Unione di Comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Opzione legale (art. 29/8° Legge 142, per i comuni facenti parte di comunità montana). Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

## **ART. 72 - Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude

accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale con l'osservanza delle altre modalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **ART. 73 - Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione, considerata nella sua globalità o per settori o per categorie al fine di acquisire in via diretta il prevalente orientamento su specifici problemi.

## Capo I

### Iniziativa politica e amministrativa

#### **ART. 74 - Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altra forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento,

l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

### **ART. 75 - Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita già scritta dall'interessato entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

### **ART. 76 - Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 75 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## **ART. 77 - Proposte**

Tutti i cittadini possono formulare proposte. Qualora 100 cittadini avanzino un'unica proposta per l'adozione di atti amministrativi il Sindaco la trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti i può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Capo II**

### **Associazionismo e partecipazione**

#### **ART. 78 - Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

## **ART. 79 - Associazioni**

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

## **ART. 80 - Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

## **ART. 81 - Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

## **ART. 82 - Partecipazione alle commissioni**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi, i quali non hanno diritto di voto.

## **Capo III**

### **Referendum diritti di accesso**

#### **ART. 83 - Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative, vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consulenza referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) 400 elettori
  - b) il consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### **ART. 84 - Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **ART. 85 - Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

### **ART. 86 - Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **ART. 87 - Difensore civico della Comunità montana**

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

## **TITOLO III**

### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **ART. 88 - Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 200 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, di cui all'art. 77.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **ART. 89 - Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione,

nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **ART. 90 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### **ART. 91 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio comunale approva, salvo diversi termini previsti dalla legge, entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

# INDICE

<b>ART. 1 - Principi fondamentali</b> .....	2
<b>ART. 2 – Finalità</b> .....	2
<b>ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione</b> .....	3
<b>ART. 4 - Territorio e sede comunale</b> .....	4
<b>ART. 5 - Albo pretorio</b> .....	4
<b>ART. 6 - Stemma e gonfalone</b> .....	5
<b>ART. 7 - Elencazione degli organi</b> .....	5
<b>ART. 7 bis - Pari opportunità</b> Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995 .....	5
<b>ART. 8 - Riserva di legge (TESTO NUOVO E VIGENTE)</b> Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	6
<b>ART. 9 - Natura e funzioni del Consiglio (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	6
<b>ART. 10 - Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione</b> (ART. SOPPRESSO) Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995 .....	6
<b>ART. 11 - Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria</b> .....	6
<b>ART. 12 - Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale</b> (ART. SOPPRESSO) Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	6
<b>ART. 13 - Attribuzione del Consiglio in materia di opere pubbliche (ART. SOPPRESSO)</b> Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995 .....	7
<b>ART. 14 - Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri Enti pubblici</b> (ART. SOPPRESSO) Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	7
<b>ART. 15 - Attribuzione del Consiglio in materia di servizi pubblici locali (ART. SOPPRESSO)</b> Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	7
<b>ART. 16 - Attribuzioni del Consiglio (TESTO NUOVO E VIGENTE)</b> .....	7
<b>ART. 17 - Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di funzionamento interno e di nomine</b> (ART. SOPPRESSO) .....	7
<b>ART. 17 bis - Consiglieri Comunali (TESTO MODIFICATO)</b> Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637 .....	7
<b>ART. 18 – Diritti e doveri dei consiglieri</b> .....	8
<b>ART. 18 bis - Surroga e supplenze (ART. AGGIUNTO)</b> .....	8
<b>ART. 19 - Maggioranza e minoranza consiliare</b> .....	9

<b>ART. 20 - Gruppi Consiliari</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 21 - Commissioni Consiliari (TESTO MODIFICATO)</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 22 - Sessioni e convocazioni (TESTO MODIFICATO)</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 22 bis - Scioglimento del Consiglio</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 23 - Convocazione del Consiglio (TESTO NUOVO VIGENTE)</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 23 bis - Prima adunanza del Consiglio Comunale neoletto (ART. NUOVO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>11</b>
<b>ART. 24 - Convocazione per iniziativa dei consiglieri</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 25 - Validità delle sedute e delle deliberazioni</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 26 - Pubblicità delle sedute</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 27 - votazione e funzionamento del Consiglio (TESTO MODIFICATO)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>12</b>
<b>ART. 28 – Verbalizzazioni</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 29 - Riserva di legge (TESTO NUOVO E VIGENTE)</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 30 - Natura e funzioni della Giunta (ART. SOPPRESSO)</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 31 - Composizione e Presidenza. (TESTO NUOVO E VIGENTE – ART. CONFERMATO)</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 32 - Anzianità degli Assessori (ART. SOPPRESSO)</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 33 - Durata in carica della Giunta. (TESTO NUOVO E VIGENTE)</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 34 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 35 - Funzionamento della Giunta</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 36 - Competenze della Giunta. (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>15</b>
<b>ART. 37 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>17</b>
<b>ART. 38 - Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>17</b>
<b>ART. 39 - Attribuzioni della Giunta in materia di gestione del personale (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>17</b>
<b>ART. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 41 - Norme comuni</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 42 - Natura e funzioni del Sindaco (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>18</b>
<b>ART. 42 bis - Vicesindaco e consigliere anziano</b> <i>(Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995) (COMMI MODIFICATI E AGGIUNTI)</i> .....	<b>18</b>

<b>ART. 43 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione Comunale (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>19</b>
<b>ART. 44 - Deleghe del Sindaco</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 45 - Poteri di ordinanza del Sindaco</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 46 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 47 - Principi e criteri fondamentali di gestione (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>22</b>
<b>ART. 48 - Attribuzioni gestionali (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>22</b>
<b>ART. 49 - Attribuzioni consultive (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>23</b>
<b>ART. 50 - Attribuzioni di sovrintendenza Direzione - Coordinamento (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>23</b>
<b>ART. 51 - Attribuzioni di legalità e garanzia (ART. SOPPRESSO)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>23</b>
<b>ART. 52 - Principi strutturali ed organizzativi</b> .....	<b>23</b>
<b>ART. 53 - Struttura (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>23</b>
<b>ART. 53 bis - Direttore generale</b> <i>Modifiche del CC n. 66 del 26 novembre 1997, esecutiva CORECO del 9 dicembre 1997 n. 44637</i> .....	<b>24</b>
<b>ART. 54 - Personale (TESTO MODIFICATO)</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 54 bis - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità</b> <i>(Modifiche per Ordinanza Istruttoria CORECO atti n. 52694 del 26.10.1995) (COMMI MODIFICATI)</i> .....	<b>24</b>
<b>ART. 55 - Forme di gestione</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 56 - Gestione in economia</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 57 - Azienda speciale (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 58 - Istituzione</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 59 - Il Consiglio di Amministrazione (TESTO MODIFICATO E VIGENTE)</b> <i>Modifiche del CC n.39 del 29 settembre 1995</i> .....	<b>27</b>
<b>ART. 60 - Il Presidente</b> .....	<b>27</b>
<b>ART. 61 - Il Direttore</b> .....	<b>27</b>
<b>ART. 62 - Nomina e revoca</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 63 - Società a prevalente capitale locale</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 64 - Gestione associate dei servizi e delle funzioni</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 65 - Principi e criteri</b> .....	<b>28</b>

<i>ART. 66 - Revisore del Conto</i> .....	29
<i>ART. 67 - Organizzazione sovracomunale</i> .....	30
<i>ART. 68 - Principio di cooperazione</i> .....	30
<i>ART. 69 – Convenzioni</i> .....	30
<i>ART. 70 – Consorzi</i> .....	31
<i>ART. 71 - Unione di Comuni</i> .....	31
<i>ART. 72 - Accordi di programma</i> .....	31
<i>ART. 73 – Partecipazione</i> .....	32
<i>ART. 74 - Interventi nel procedimento amministrativo</i> .....	33
<i>ART. 75 – Istanze</i> .....	34
<i>ART. 76 – Petizioni</i> .....	34
<i>ART. 77 – Proposte</i> .....	35
<i>ART. 78 - Principi generali</i> .....	35
<i>ART. 79 – Associazioni</i> .....	36
<i>ART. 80 - Organismi di partecipazione</i> .....	36
<i>ART. 81 – Incentivazione</i> .....	36
<i>ART. 82 - Partecipazione alle commissioni</i> .....	36
<i>ART. 83 – Referendum</i> .....	37
<i>ART. 84 - Effetti del referendum</i> .....	37
<i>ART. 85 - Diritto di accesso</i> .....	37
<i>ART. 86 - Diritto di informazione</i> .....	38
<i>ART. 87 - Difensore civico della comunità montana</i> .....	38
<i>ART. 88 – Statuto</i> .....	39
<i>ART. 89 – Regolamenti</i> .....	39
<i>ART. 90 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute</i> .....	40
<i>ART. 91 - Norme transitorie e finali</i> .....	40